



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 DEL 21/03/2017

OGGETTO: T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE

L'anno 2017 addì 21 del mese di Marzo alle ore 15.00 ed in quelle a seguire, nella Sala delle Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale che è stato convocato, a norma di regolamento ed in seduta pubblica, alla Prima convocazione ed in sessione Straordinaria Urgente, Risultano all'appello nominale:

| | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------|----|
| ADDIS ANTONIO | | LATTUNEDDU DANIELA | |
| Consigliere | Si | Consigliere | Si |
| ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. | | LIGUORI MONICA | |
| Consigliere | Si | Consigliere | Si |
| AISONI ANNA PAOLA | | MAROTTO FRANCESCO | |
| Consigliere | Si | Consigliere | Si |
| AMIC ALESSANDRA | | PALA SERGIO | |
| Consigliere | Si | Consigliere | Si |
| BALATA ANTONIO | | PIRINU GIUSEPPE | |
| Consigliere | Si | Consigliere | Si |
| BIANCAREDDU ANDREA MARIO Sindaco | | PIRRIGHEDDU MASSIMILIANO | |
| Si | | Consigliere | Si |
| CAMPRA DANIELA | | QUARGNENTI FRANCESCO | |
| Consigliere | No | Consigliere | Si |
| CAREDDU AURORA | | USAI GIUSEPPE MARCO R. | |
| Consigliere | Si | Consigliere | No |
| CARTA SEBASTIANA | | | |
| Consigliere | Si | | |

CONSIGLIERI

PRESENTI 15 ASSENTI 2

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede BIANCAREDDU ANDREA MARIO nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario AISONI SILVANO C.

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina la proposta avente ad oggetto **“T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE**

L'assessore al bilancio Franco **Marotto** illustra la proposta.

Al termine il **sindaco**, in assenza di interventi, mette ai voti la proposta.

Visto l'esito della votazione sul punto all'ordine del giorno, avente il seguente oggetto: **“T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE”** espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, che ha dato il seguente risultato:

Presenti **15**

Votanti **15**

Favorevoli **11**

Contrari **2 (Addis A., Carta)**

Astenuti **2 (Balata, Liguori)**

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **“T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE”**

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato lo stesso risultato della precedente, alla presente viene attribuita l'esecutività immediata.

Ufficio Proponente: Entrate e Tributi

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2017

OGGETTO: T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con delibera di C.C. N° 19 del 04/09/2014 e modificato con delibera del C.C. N° 32 del 28/08/2015 che, nel Capitolo C, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATE:

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/09/2014 con cui è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e approvate le relative aliquote;;

– le deliberazioni consiliari n. 35 del 28/08/2015 e n° 4 del 29 aprile 2016 con cui sono state confermate, per le annualità 2015 e 2016, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvate nel 2014;

CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, in riferimento alla TASI, e in particolare i commi:

- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011.

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n.201 del 06 Dicembre 2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTO l'art. 1 comma 14, lettera a) della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208) che ha introdotto l'esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la L. 208/2015 che all'art. 1 co. 14 lett. b, richiamando l'art. 13 – co. 2 del DL. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini TASI, gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 per cui la TASI non si applica:

- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

agli immobili, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4 B (sezione IMU) del vigente Regolamento IUC, dove in applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, è stata prevista l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

DATO ATTO pertanto che tale assimilazione si estende, dall'anno di imposta 2016, anche alla TASI;

VISTO l'art. 1 comma 14, lettera c) della Legge di stabilità 2016 il quale prevede, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, la riduzione della aliquota allo 0,1 per cento, con possibilità dei Comuni di modificare suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge di stabilità n° 208/2015 che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTA la L. 232/2016 - Legge di Stabilità 2017, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", che prevede la conferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATO l'art. 1, comma 681 - L. 147/2013 il quale prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DATO ATTO pertanto che, nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%, come stabilito con deliberazione di C. C. n° 21 del 04/09/2014, mentre non è tenuto a versare il 30% il detentore che ha destinato l'immobile ad abitazione principale; negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, e la stessa non sia destinata ad abitazione principale, il detentore versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

RICHIAMATE inoltre, le seguenti situazioni che comportano la riduzione della base imponibile:
– ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, (inserito dall'art. 1 comma 10 della L. 208/2015) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,) concesse in comodato gratuito soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

– ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

STIMATO in €. 720.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di seguito indicate;

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

- illuminazione pubblica
- manutenzione strade
- servizio cimiteriale e necroscopico
- sicurezza e vigilanza
- servizio manutenzione del verde

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 414.623,00

2 MANUTENZIONE STRADE € 66.000,00

3 SERVIZIO CIMITERIALE E NECROSCOPICO € 118.630,00

4 SICUREZZA E VIGILANZA € 606.251,48

5 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE € 380.498,00

TOTALE € 1.586.002,68

a fronte di un gettito stimato di € 720.000,00 (copertura 45,40 %);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno di imposta 2017, l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili approvata nell'anno 2014 con delibera consiliare n° 35 del 28 agosto 2015, fissata nella misura del 2 per mille per tutte le categorie di immobili (abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -, altri fabbricati, aree edificabili), dando atto che in relazione ai fabbricati rurali strumentali di cui alla Legge N° 133/1994 dovrà essere applicata l'aliquota dell'1 per mille (aliquota massima applicabile ai sensi dell'art. 1 - comma 678 - della L. 147/2013);

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.L. N° 244/2016 (Decreto Milleproroghe) che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 14, lett. e della L.208/2015 il quale stabilisce che il termine per l'invio delle deliberazioni sulle aliquote e dei regolamenti al Ministero dell'Economia, tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nell'apposito sito entro il 28 ottobre, è anticipato dal 21/10 al 14/10;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in data 10/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DI CONFERMARE, per l'anno 2017, l'aliquota del 2 per mille per tutte le fattispecie imponibili (abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -, altri fabbricati, aree edificabili) per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili), già in vigore per le annualità 2015 e 2016;

DI DARE ATTO che l'art. 1 comma 14, lettera a) della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto l'esclusione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DI PRECISARE CHE, nell'ambito della conferma di aliquota di cui al precedente paragrafo, in relazione ai fabbricati rurali strumentali di cui alla Legge N°133/1994, l'aliquota massima applicabile è quella dell'1 per mille, ai sensi dell'art. 1 - comma 678 - della L. 147/2013;

DI CONFERMARE, anche per l'anno 2017 ai sensi dell'art.1, comma 681, L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e **la stessa non costituisca abitazione principale**, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, calcolata applicando l'aliquota determinata con il presente atto e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DI STIMARE in € 720.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

DI STABILIRE in € € 1.586.002,68 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come determinati in premessa;

DI TRASMETTERE telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione delle aliquote TASI sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 4**

Ufficio Proponente: **Entrate e Tributi**

Oggetto: **T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017- CONFERMA ALIQUOTE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/03/2017**

Il Responsabile di Settore
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Visto contabile

Settore Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/03/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BIANCAREDDU ANDREA MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 23/03/2017 al 07/04/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 124 - comma 2^a del D. Lgs n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell'art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il 21/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ al _____ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Tempio _____

Il Responsabile del Servizio